

COMUNE DI ADRANO

Provincia di Catania

NORME REGOLAMENTARI PER LE CONCESSIONI
DI CONTRIBUTI CULTURALI

Art.1

La Giunta Comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le attività culturali, scientifiche, artistiche, di spettacolo e tempo libero, nonché le manifestazioni folcloristiche, tradizionali e popolari secondo le modalità fissate dal presente regolamento. .

Art.2

Possono essere ammessi al contributo Enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, centri, Enti morali e religiosi, comitati organizzatori appositamente costituiti, che abbiano nei propri statuti le finalità di cui all'art.1.

Art.3

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è la espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dallo statuto e dall'atto costitutivo degli Enti richiedenti e dei comitati.

Non sono altresì ammessi al contributo enti a conduzione individuale o collegiale la cui gestione non sia sottoposta al controllo economico-finanziario degli organi dello stesso e/o di altro organo di controllo.

Art.4

I contributi sono suddivisi in :

- a) contributi ordinari annuali
- b) contributi per singole manifestazioni
- c) contratti di sponsorizzazione

Art. 5

Gli Enti, che richiedono di essere ammessi all'erogazione di contributi annuali, devono avere sede nel territorio comunale di Adrano, presentare l'istanza, con la firma del legale rappresentante, entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo, indicare la somma richiesta, e corredarla della seguente documentazione:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) Bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce la richiesta di contributo sottoscritto dal legale rappresentante;
- 3) Relazione illustrativa dettagliata delle attività che si intendono promuovere, dei loro scopi e delle loro valenze sul piano culturale, artistico o scientifico, con l'indicazione dei destinatari, delle attività promozionali nei confronti del pubblico e dell'eventuale collaborazione di altri enti ed istituzioni. E' opportuno indicare anche i luoghi nei quali si terranno le iniziative specificandone le date di svolgimento;
- 4) Conto consuntivo dell'esercizio precedente approvato dagli organi statuari competenti;

- 7
- 5) Dichiarazione sostitutiva, resa dal Legale rappresentante, con la quale si attestino eventuali contributi chiesti ad altri Assessorati dell'Ente e/o ad altri Enti, nonché l'entità di quelli concessi negli anni precedenti da altri enti o istituzioni pubbliche o private e gli introiti derivanti da abbonamenti e sponsorizzazioni.
 - 6) Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante (allegato A);
 - 7) Scheda contenente i dati per la valutazione dell'attività svolta e da svolgere, da compilare seguendo lo schema dell'allegato C;
 - 8) I richiedenti che svolgono attività nel settore dello spettacolo devono comunicare il numero di posizione ENPALS;

Art. 6

La presentazione della domanda oltre i termini previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, o non sottoscritta, dal legale rappresentante costituisce motivo di non accoglimento.

Art. 7

Resterà sospeso l'esame di quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente regolamento. Tale documentazione dovrà essere integrata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione che l'ufficio dovrà compiere. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'istanza verrà rigettata.

Art. 8

La misura del contributo annuale viene determinata dalla Giunta su proposta motivata dall'Assessore delegato alle attività di cui all'art. 1.

In linea di massima l'intervento finanziario del Comune verrà quantificato in relazione alle disponibilità degli stanziamenti, tenendo conto:

- a) della correttezza e completezza della documentazione presentata;
- b) dell'attività svolta negli anni precedenti;
- c) dell'attività da svolgere programmata coerentemente con la propria capacità economica e con gli scopi statuari;
- d) della capacità e continuità organizzativa.

I criteri contenuti nelle superiori lettere b) e d) non costituiscono oggetto di valutazione per le Associazioni al loro primo anno di attività.

Art. 9

Il contributo annuale verrà erogato, nella misura del 50 % della somma assegnata, non appena la relativa deliberazione sarà esecutiva. Il rimanente 50% sarà corrisposto previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri l'attività annuale e i risultati conseguiti;
- 2) Documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in originale fino alla copertura del contributo;
- 3) Dichiarazione attestante che il richiedente ha o non ha ricevuto contributi da altri enti pubblici o privati, indicandone l'entità e la provenienza.
- 4) Copia del materiale a stampa che comprovi lo svolgimento delle attività o delle manifestazioni da cui dovrà risultare la partecipazione del Comune di Adrano;
- 5) Borderò SIAE, presentato da quei richiedenti che svolgono attività e iniziative che prevedono sbigliamentamento, intestato al beneficiario del contributo, vistato e timbrato dai competenti uffici SIAE. In caso di manifestazioni gratuite dovranno essere inviate dichiarazioni attestanti che esse sono state svolte ad ingresso libero.

6) Liberatoria ENPALS, presentata da quei richiedenti che svolgono attività nel settore dello spettacolo, per l'anno cui si riferisce l'eventuale contributo.

La documentazione richiesta per l'erogazione del contributo a saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Per essere ammessi all'erogazione di contributi per singole manifestazioni è necessario che gli Enti di cui all'art. 2 presentino richiesta di contributo 30 gg. prima della data prevista per la manifestazione stessa. Tale termine, necessario per l'istruzione dell'istanza, deve essere considerata a tutela dell'Amministrazione. Pertanto può anche essere ridotto dalla stessa Amministrazione, in particolari casi, qualora si consideri la manifestazione di rilevante interesse.

La richiesta di contributo per singola manifestazione va firmata dal legale rappresentante dell'Ente, deve indicare la somma richiesta ed essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, se questi non sono in possesso dell'Ufficio;
2. Bilancio preventivo della manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante;
3. Dettagliata relazione programmatica della manifestazione;
4. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi richiesti e concessi da altri Enti pubblici e/o privati nonché quelli derivanti da abbonamenti e sponsorizzazione.
5. Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante (allegato B).

Art. 11

La misura del contributo per singola manifestazione verrà quantificata tenendo conto del preventivo di spesa correttamente predisposto, della importanza e dell'interesse dell'evento offerto ai cittadini di Adrano, nonché del prevedibile benefico ritorno sullo sviluppo culturale, turistico, economico e sociale. Non potrà comunque superare l'80% dei costi effettivamente sopportati dagli organizzatori.

Art. 12

Il contributo per lo svolgimento di singole manifestazioni sarà erogato previa presentazione, entro 60 giorni dell'avvenuta manifestazione, della relazione che illustri la manifestazione realizzata, del consuntivo della stessa e della documentazione giustificativa della spesa fino alla copertura del contributo assegnato. I giustificativi di spesa vanno esibiti in originale.

Art. 13

L'Amministrazione, infine, può deliberare contratti di sponsorizzazione per manifestazioni, eventi ed attività specificate nell'art. 1.

I soggetti che ricevono tale intervento sono tenuti al rispetto degli obblighi contrattuali stipulati; in caso di inadempienza l'Amministrazione si riserva di disporre l'immediata risoluzione del contratto di sponsorizzazione, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni maggiori.

Art. 14

Il contributo assegnato tramite contratto di sponsorizzazione, per il 50%, verrà versato all'ente all'inizio della manifestazione dietro presentazione di fattura al

Comune; il saldo del contributo avverrà alla conclusione della stessa dietro emissione di regolare fattura al Comune, che provvederà alla liquidazione entro 60 gg.

Art. 15

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione Comunale, deve essere opportunamente evidenziata tale partecipazione riportando, dove è possibile, la scritta "Città di Adrano" e il logo della stessa, pena la revoca della sovvenzione.

Art. 16

Per manifestazioni che richiedono notevole impegno finanziario, la Giunta potrà, motivandola, disporre una congrua anticipazione del contributo deliberato. L'eventuale mancata realizzazione della manifestazione per qualsiasi ragione comporta l'obbligo della immediata restituzione della somma; in difetto di ciò, l'Amministrazione promuoverà ogni azione consequenziale a carico degli inadempienti.

ART. 17

Tutti i contributi concessi dal Comune di Adrano hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi

Art. 18

I contributi concessi nell'esercizio finanziario (1 gennaio - 31 dicembre) debbono intendersi riferiti alle attività svolte nell'annata.

Ferma rimanendo la responsabilità degli Enti di cui all'art. 2 sull'organizzazione e sulla gestione della propria attività, l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei contributi concessi.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente e le norme di leggi riferibili alle fattispecie.